

**Unione dei Comuni Val di Bisenzio  
Comuni di Vaiano, Vernio, Cantagallo**

## **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

*Approvato con Deliberazione Consiglio Unione dei Comuni Val di Bisenzio  
n. 04 del 27/03/2018*

**Servizio protonente: SUAP Unione dei Comuni Val di Bisenzio**

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 – SFERA DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di spettacolo viaggiante nel territorio dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, ai sensi di quanto previsto dalla Legge quadro 18/03/1968 n. 337.

### **ART. 2 – DEFINIZIONI**

1. Per attrazioni viaggianti (di seguito definite come attrazioni) si intendono quelle comprese nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 337/68.

2. Per aree disponibili si intendono quelle pubbliche o private ad uso pubblico usufruibili per l'attività di spettacolo viaggiante e attività complementari

3. Per Luna Park si intende l'insieme di almeno 7 attrazioni (escluse le piccole, i pugnometri, le prove di forza) installate in un'unica area.

Per piccolo complesso di attrazioni l'insieme di un numero massimo di 4 attrazioni (escluse le piccole, i pugnometri e le prove di forza)

4. Per attrazione novità si intende l'attrazione compresa nell'elenco richiamato al comma 1 di questo articolo che costituisca particolare interesse o richiamo e che non sia stata presente nel Luna Park nel triennio precedente l'edizione in cui viene installata.

Con il termine di conversione si intende l'insieme delle operazioni e degli adempimenti a carico dell'esercente che sostituisce l'attrazione di cui è titolare con un'altra anche di diversa tipologia e dimensione.

5. Per organico si intende l'insieme delle attrazioni ammesse al Luna Park.

## **TITOLO II – LUNA PARK**

### **ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DELL'AREA PER LO SVOLGIMENTO DEL LUNA PARK**

1. L'area destinata allo svolgimento annuale del Luna Park è individuata con Deliberazione della Giunta Comunale e si intende invariata fino a nuovo atto dello stesso organo che stabilisca la collocazione in altra area.

### **ART. 4 – PERIODO DI SVOLGIMENTO E ORGANICO**

1. Il Luna Park si svolge annualmente nel periodo individuato con la Delibera di Giunta Comunale. Qualora intervengano motivate esigenze, il periodo di svolgimento del Luna Park può essere variato con provvedimento del Responsabile del Servizio competente, sulla base degli indirizzi dell'amministrazione comunale e informate le organizzazioni sindacali di categoria.

2. Non è consentito lo svolgimento di attività di Luna Park in contemporanea nel territorio dell'Unione.

3. L'organico del Luna Park viene stabilito annualmente dal Responsabile del Servizio competente, in base agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle caratteristiche dell'area individuata per l'allestimento del Luna Park e delle richieste pervenute.

4. L'organico è composto in via prioritaria dai frequentatori abituali, così come definiti all'art. 8 del presente Regolamento.

5. L'organico comprende di norma, ove ci sia la disponibilità di uno spazio per l'installazione, un'attrazione novità come indicato all'art. 5 del presente regolamento.

6. Per assicurare un giusto equilibrio all'interno del Luna Park, si privilegia la differenziazione delle attrazioni installate e l'installazione di attrazioni diverse tra loro. Tale criterio si adotta compatibilmente alle condizioni oggettive, quali le richieste di partecipazione al Luna Park, le caratteristiche dell'area, particolari esigenze e necessità dell'Amministrazione Comunale.
7. L'organico include due operatori il commercio su aree pubbliche autorizzati per la vendita di alimenti (dolciumi) e/o per la somministrazione di alimenti e bevande, ai quali si applica il presente regolamento, ad eccezione delle norme specifiche riguardanti l'installazione e la conduzione delle attrazioni viaggianti
8. Entro 40 giorni precedenti la data di inizio del Lunapark deve essere comunicato al Suap in forma scritta con nota protocollata il nominativo o i nominativi (massimo 2) del/i rappresentante/i dell'organico, delegato/i alle comunicazioni per conto dell'intero organico con l'amministrazione comunale

#### **ART. 5 – REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE AI SINGOLI ESERCENTI e PER IL MONTAGGIO E IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTRAZIONI NELL'AMBITO DEL LUNA PARK**

1. Le aree disponibili sono concesse ai singoli esercenti le attrazioni dai competenti uffici comunali, ai sensi dei rispettivi regolamenti in materia.
2. Le autorizzazioni temporanee per l'installazione delle attrazioni all'interno del Luna Park sono rilasciate dal SUAP ai singoli esercenti le attrazioni che:
  - a) abbiano fatto domanda di manifestazione di interesse per la partecipazione all'edizione annuale del Luna Park entro il termine del 31/01 dell'anno di svolgimento della manifestazione utilizzando il modello predisposto dal SUAP;
  - b) siano in possesso della documentazione prevista dalla normativa per lo svolgimento dell'attività di esercente lo spettacolo viaggiante e cioè:
    - licenza rilasciata dal comune di residenza o di sede legale ai sensi dell'art. 69 del TULPS;
    - codice identificativo dell'attrazione, rilasciato ai sensi del DM 18 maggio 2007, recante «Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante»
    - iscrizione dell'impresa al registro delle imprese C.C.I.A.A.
  - c) abbiano pagato i diritti SUAP previsti.
3. A prescindere dalla concessione dell'area e dal rilascio dell'autorizzazione, il montaggio delle attrazioni è consentito solo ed esclusivamente a seguito di presentazione al SUAP dei documenti di collaudo dell'attrazione in corso di validità, dell'assicurazione per Rc e di deposito cauzionale a favore del Comune, così come definito ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.
  4. Il funzionamento delle attrazioni è permesso solo ed esclusivamente in presenza della documentazione di corretto montaggio.
  5. Nel caso in cui sia necessario l'intervento della competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, oltre alla documentazione già presentata, il gestore deve fornire all'ufficio comunale competente una relazione a firma di un professionista abilitato o altro soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dalla quale risulti:
    - a) la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza;
    - b) la rispondenza alle vigenti norme sulla prevenzione incendi (D.M. 19 agosto 1996 e s.m.i.);
    - c) la rispondenza del corretto montaggio (D.M. 18 maggio 2007 e s.m.i.)
    - d) la validità annuale della verifica periodica dell'attrazione (D.M. 18 maggio 2007 e s.m.i.)

- e) la rispondenza dell'impianto sonoro acustico rispetto ai limiti stabiliti per l'area interessata
- 6. Il gestore dell'attrazione in ordine alla quale sia stato riscontrato un impedimento tecnico non può esercitare fino al ripristino delle condizioni tecniche necessarie. Tale ripristino deve essere asseverato da un professionista abilitato o altro soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
- 7. Il gestore deve provvedere al ritiro dell'autorizzazione, mantenendola a disposizione per eventuali controlli sull'area assegnata.

#### **ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE**

1. I partecipanti al Luna Park devono versare un deposito cauzionale a favore dell'amministrazione, intestato alla Tesoreria Comunale, così quantificato:
  - a) piccole attrazioni 100
  - b) medie attrazioni 200
  - c) grandi attrazioni 300
  - d) attrazioni novità 400
2. Le modalità di riscossione avverrà nel rispetto del vigente regolamento delle Entrate del Comune sul cui territorio si svolge il Luna Park.
3. Il Comune si avvale della facoltà di recuperare da detto deposito le somme derivanti da spese sostenute per riparazioni danni. Il Comune può recuperare da detto deposito anche le somme dovute per consumi ed altre eventuali spese anticipate.
4. Gli atti di liquidazione relativi alla restituzione del deposito cauzionale sono predisposti entro 90 giorni dalla fine della manifestazione; in caso di mancata riscossione entro 60 giorni successivi dall'emissione del mandato di pagamento, questo viene definitivamente incamerato.

#### **ART. 7 – ATTRAZIONI COSTITUENTI NOVITA'**

1. L'attrazione novità, come definita al comma 4 dell'art. 2 del presente regolamento, non deve essere uguale o simile ad altre attrazioni facenti parte dell'organico del Luna Park e non deve essere stata presente nel triennio antecedente l'edizione in cui viene inserita.
2. Il Responsabile del Servizio competente, sentita l'Amministrazione comunale e tenendo conto della spettacolarità e della capacità di valorizzare l'evento, stabilisce, a suo insindacabile giudizio, l'attrazione costituente novità.
3. Nel caso vi siano più attrazioni novità con caratteristiche tali da meritare l'inserimento nell'organico, l'assegnazione avviene a favore di quella dell'esercente con maggiore anzianità di attività, stabilita in base alla data della licenza comunale dell'attrazione in concorso.

#### **ART. 8 – ANZIANITA' DI FREQUENZA**

1. L'anzianità di frequenza, riferita ad ogni esercente per ogni singola attrazione, ad eccezione delle piccole attrazioni a funzionamento semplice, è calcolata in base al numero delle presenze alle varie edizioni del Luna Park.
2. La partecipazione al Luna Park con un'attrazione novità non viene conteggiata ai fini dell'anzianità di frequenza.

2. Ai fini del calcolo dell'anzianità di frequenza, si assegna ad ogni esercente per ogni singola attrazione ammessa e installata per tutto il periodo della manifestazione, un punto per ogni edizione del Luna Park.
3. L'elenco delle presenze è redatto annualmente, sottoscritto da Responsabile del Servizio competente e pubblicato all'Albo Pretorio entro il 31 luglio di ogni anno per 15 giorni, entro i quali gli interessati possono avanzare eventuali e documentate richieste di rettifica. Decorso il termine di pubblicazione all'Albo, senza che sia intervenuta alcuna domanda di rettifica, l'elenco delle presenze diventa definitivo.

#### **ART. 9 – FREQUENTATORI ABITUALI**

1. Ai fini della partecipazione al Luna Park, sono considerati frequentatori abituali coloro i quali hanno maturato, con la medesima attrazione, un'anzianità di presenza di almeno 3 anni negli ultimi cinque. Il presente comma si applica al compimento del quinto anno a partire dalla edizione di prima applicazione del presente regolamento.
2. La qualifica di frequentatore abituale decade qualora l'esercente con la singola attrazione per la quale è stata riconosciuta la caratteristica di abituale non sia presente al Luna Park per due anni consecutivi o per tre edizioni nell'arco di cinque anni, salvo le assenze per causa di forza maggiore giustificate, per quelle indipendenti dalla volontà dell'esercente e le assenze per aspettativa.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e solo in sede di prima applicazione dello stesso, risultano frequentatori abituali gli esercenti che, con le singole attrazioni, sono inseriti nell'elenco approvato con provvedimento del Responsabile del servizio competente e redatto sulla base degli atti conservati presso l'ufficio, visti i criteri e le indicazioni stabiliti dall'amministrazione comunale.

#### **ART. 10 – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER L'INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE NELL'AMBITO DEL LUNA PARK**

1. Le autorizzazioni temporanee per l'installazione di attrazioni di spettacolo viaggiante nell'ambito del Luna Park sono rilasciate prioritariamente ai frequentatori abituali del Luna Park, tenendo conto anche delle richieste di conversione e di quanto stabilito all'art. 11 del presente regolamento.
2. Una volta autorizzati gli abituali, si procede all'eventuale rilascio delle autorizzazioni per l'attrazione novità o le attrazioni novità, ai sensi dell'art. 7.
3. Al fine di completare l'occupazione dell'area disponibile per il Luna Park, il Responsabile del Servizio può rilasciare autorizzazioni valide per la singola edizione a titolari di attrazioni diverse da quelle autorizzate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo che abbiano presentato domanda in tempo utile e con le modalità previste dal presente regolamento.
4. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente comma 3 danno diritto al riconoscimento della presenza, ma non costituiscono di per sé garanzia di ammissione o di assegnazione di area nelle edizioni successive.
5. L'assegnazione di cui al precedente comma 3 avviene compatibilmente con la dimensione degli spazi disponibili e in base all'ordine di priorità dei requisiti sotto indicati, che devono essere posseduti e documentabili al momento della presentazione della domanda:
  - a) titolarità di un'attrazione di tipologia diversa da quelle autorizzate ai sensi dei commi 1 e 2;
  - b) maggiore anzianità di frequenza, a decorrere dalla prima edizione per la quale si applica il presente regolamento; in sede di prima applicazione del regolamento non si applica questo criterio di priorità;
  - c) maggiore anzianità di licenza.

7. Determinata la composizione finale del Luna Park, la stessa viene riportata in elaborato planimetrico, redatto a cura del tecnico incaricato dagli esercenti per l'allestimento e la messa in sicurezza del Luna Park e conservato agli atti del SUAP.

8. Con l'approvazione dell'organico del Luna Park, si intendono non accolte le domande per le attrazioni non ricomprese nello stesso.

#### **ART. 11 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE**

1. Coloro i quali intendono installare attrazioni al Luna Park devono presentare, tramite le modalità previste dalla normativa, domanda in bollo al SUAP dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio entro il 31/01 di ogni anno.

2. La domanda deve essere redatta sulla base della modulistica predisposta dall'ufficio SUAP e pubblicata sul sito del servizio, con la precisa indicazione dell'attrazione che si chiede di installare, con l'eventuale richiesta di essere ammessi con attrazione costituente novità.

3. Alla domanda devono essere allegati i documenti indicati nella modulistica.

4. Nel caso la domanda risulti incompleta deve essere regolarizzata, a pena di inammissibilità, entro il termine comunicato dal servizio competente all'interessato.

5. Le domande che non presentano i requisiti minimi di validità di seguito indicati sono dichiarate irricevibili e non producono effetti ai fini della partecipazione al Luna Park.

Cause di irricevibilità:

- trasmissione con modalità diverse da quelle previste dalla normativa e richieste dall'ufficio competente;
- mancata identificazione del soggetto;
- mancata riconducibilità dell'attrazione al soggetto richiedente.

#### **ART. 12 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. Il Responsabile del Servizio, tenuto conto delle conversioni di cui all'art. 18 concesse e delle richieste di aspettativa di cui all'art. 20, determina la composizione del Luna Park sulla base di quanto stabilito all'art. 10

2. La pubblicazione sul sito del SUAP della determinazione dell'organico del Luna Park assolve l'obbligo di comunicazione dell'esito della domanda da parte del SUAP.

3. Il SUAP provvede a pubblicare sul proprio sito i termini per la presentazione della documentazione di cui al comma 3 dell'art. 5 del presente regolamento.

4. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di tutti i documenti richiesti ed elencati nella modulistica predisposta dal SUAP e pubblicata sul sito [www.cmvaldibisenzio.it](http://www.cmvaldibisenzio.it);

5. Costituisce causa ostativa al rilascio e al mantenimento dell'autorizzazione la mancata effettuazione del pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo all'Amministrazione Comunale per lo svolgimento dell'attività.

#### **ART. 13 – RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA**

1. Il Responsabile del Servizio competente informa le Associazioni di categoria dello Spettacolo viaggiante che abbiano fornito il proprio recapito in merito allo svolgimento del Luna Park e comunica i nominativi degli esercenti ammessi ed esclusi.

#### **ART. 14 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL LUNA PARK**

1. L'inizio dell'attività del Luna Park avviene solo successivamente al sopralluogo ed al parere favorevole allo svolgimento della manifestazione da parte del competente organo di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Tale parere viene espresso sulla base della documentazione

precedentemente presentata dal tecnico incaricato dagli operatori, al quale spetta l'onere di certificare e asseverare anche la rispondenza delle attività svolte alla normativa per la messa in sicurezza del Parco.

2. Il Responsabile del Servizio, previa acquisizione di pareri, nulla osta e quanto necessario all'organizzazione del Luna Park, da parte degli uffici competenti in programmazione degli eventi culturali, sportivi, di promozione turistica, ai fini del coordinamento delle iniziative sul territorio del Comune interessato, e degli uffici competenti in materia di patrimonio, di impatto acustico, nonché il Corpo Unico di Polizia Municipale, determina:

- a) i giorni e gli orari di funzionamento quotidiano del Luna Park;
- b) i termini ed eventualmente gli orari per installare e smontare le attrazioni;
- c) il luogo e le modalità di ricovero dei mezzi di carico e delle abitazioni mobili;
- d) le prescrizioni per le attività rumorose e l'uso degli apparecchi sonori
- e) eventuali prescrizioni o condizioni di carattere particolare.

2. La messa in sicurezza e l'allestimento del Park sono a carico e a spesa degli esercenti le attrazioni ammesse.

#### **ART. 15 – OBBLIGHI DELL'ASSEGNETARIO E MODALITA' DI CONDUZIONE DELLE ATTRAZIONI**

1. L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni o molestie a persone o cose perseguibili d'ufficio o per querela di parte.

2. L'esercente è responsabile civilmente e penalmente per danni a persone e a cose correlati all'allestimento e al funzionamento della propria attrazione.

3. Ciascun esercente, in particolare, deve:

- a) Pagare la tassa o il canone e ogni altro tributo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico;
- b) rispettare le prescrizioni indicate sull'autorizzazione;
- c) installare esclusivamente le attrazioni autorizzate;
- d) occupare il suolo pubblico limitatamente all'area indicata sulla planimetria approvata dal SUAP (comma 7, art. 10);
- e) rispettare i termini temporali e gli orari di apertura e chiusura delle attrazioni;
- f) rispettare le norme sugli allacciamenti degli impianti elettrici, idrici e fognari;
- g) rispettare le norme igienico sanitarie e tutto quanto concerne il decoro e la sicurezza dell'esercizio;
- h) provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dalle attività di spettacolo viaggiante, dai carriaggi e dalle carovane abitazioni, collocando i rifiuti raccolti negli appositi contenitori;
- i) tenere esposto in modo chiaro, sul fronte della cassa o in altro luogo ben visibile al pubblico, il tariffario con i prezzi;
- J) astenersi dall'affidare a terzi la gestione dell'attrazione autorizzata;
- k) utilizzare gli strumenti sonori di amplificazione in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica e alle attività circostanti, fatto comunque salvo quanto previsto in materia dalla specifica normativa e dagli atti di regolamentazione comunale;

4. Nella conduzione dell'attività di spettacolo viaggiante il titolare può avvalersi della collaborazione di familiari conviventi purché maggiorenni.

#### **ART. 16 – ACCESSO AL LUNA PARK**

1. Il Responsabile del Servizio stabilisce la collocazione delle attrazioni nell'area a ciò destinata.

2. L'assegnazione di una specifica posizione nel plateatico non costituisce diritto acquisito e potrà essere variata a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale nelle successive edizioni del Luna Park.
3. L'accesso all'area destinata al Luna Park con i mezzi di trasporto per il montaggio delle attrazioni avviene secondo le disposizioni impartite.
4. Non è consentito installare attrezzature durante il periodo di funzionamento del Luna Park, salvo specifica autorizzazione.
5. La partecipazione al Luna Park è obbligatoria per tutto il periodo indicato sull'autorizzazione. Nel caso questo obbligo non sia rispettato, il competente ufficio comunale non procede all'assegnazione del punteggio di cui al comma 3 dell'art. 8 del presente regolamento.

#### **ART. 17 – ABITAZIONI MOBILI E MEZZI DI TRASPORTO**

1. La sistemazione delle abitazioni mobili e dei mezzi di trasporto dei titolari delle attrazioni del Luna Park e dei loro familiari conviventi ha luogo nelle aree e secondo le disposizioni indicate dalla Giunta Comunale e a seguito dell'acquisizione dei pareri ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento.
2. All'atto della domanda di cui all'art. 11 di questo regolamento deve essere dichiarato il numero dei caravan o case mobili con le relative misure e il periodo richiesto per lo stazionamento nell'apposita area, che sarà trasmessa dal Suap al servizio manutenzione del patrimonio che prescriverà le condizioni di utilizzo dell'area.
3. Il periodo di stazionamento dei caravan e delle abitazioni mobili non può eccedere i dieci giorni precedenti la data di inizio del Luna Park e i due giorni successivi la sua conclusione.
4. E' vietato l'ingresso al Parco e alle aree destinate alle abitazioni a mezzi e strutture non autorizzate.

#### **ART. 18 – CONVERSIONE**

1. Il frequentatore del Luna Park che intende sostituire l'attrazione deve presentare richiesta di conversione.
2. La domanda di conversione può essere presentata contestualmente alla domanda di partecipazione o in data successiva, purché pervenga all'Amministrazione Comunale almeno 45 giorni prima l'inizio del Luna Park.
3. L'Amministrazione comunale concede la conversione a condizione che:
  - a) la nuova attrazione sia compatibile con l'organico complessivo del parco e con le superfici disponibili in modo da non pregiudicare la partecipazione degli altri frequentatori aventi diritto;
  - b) la nuova attrazione sia di tipo e/o soggetto tali da non risultare uguale o simile alle attrazioni autorizzate.
4. Con la conversione dell'attrazione l'esercente rinuncia definitivamente all'utilizzo della precedente, mentre conserva l'anzianità di frequenza maturata che viene spostata sull'attrazione montata a seguito di conversione.
5. L'ammissione da parte dell'ufficio competente alla conversione dà diritto all'assegnazione del punteggio di cui al comma 3 dell'art. 7 del presente regolamento.

#### **ART. 19 – ASSENZE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE**

1. L'assegnatario che per motivi di forza maggiore non possa essere presente al Luna Park, al fine di conservare l'anzianità acquisita, deve comunicare per iscritto al Comune la propria assenza documentando l'impedimento entro la data di inizio del luna Park.



2. L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni e delle certificazioni fatte pervenire dall'assente.

#### **ART. 20 – ASPETTATIVA**

1. Il frequentatore abituale può chiedere la sospensione alla partecipazione al Luna Park per il periodo di un anno entro i seguenti termini:

a) se la richiesta di aspettativa è presentata in sostituzione della domanda di ammissione, deve pervenire entro il termine previsto al comma 1 dell'art. 11;

b) se la richiesta di aspettativa è presentata successivamente alla domanda di ammissione e a rettifica di quest'ultima essa deve pervenire almeno 45 giorni prima dell'inizio del Luna Park;

2. La presentazione della domanda di aspettativa comporta automaticamente la non inclusione nell'organico del Luna Park per l'edizione a cui si riferisce.

3. La domanda di aspettativa non può essere presentata più di due volte ogni quinquennio. Il quinquennio decorre e comprende l'anno solare della prima domanda di aspettativa.

4. Il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda di aspettativa determina la non accettazione della stessa ed ha come conseguenza il fatto che il richiedente sia considerato assente a tutti gli effetti.

#### **ART. 21 – SUBINGRESSO, COMPRAVENDITA, COMODATO D'USO**

1. Il subingresso per causa di morte o per atto tra vivi in un'azienda titolare di attrazione di spettacolo viaggiante comporta il riconoscimento dell'anzianità di frequenza acquisita dal dante causa a favore del subentrante.

2. Nel caso vi siano più eredi, l'anzianità di frequenza è riconosciuta solo se viene presentato un atto pubblico o una scrittura privata autenticata con cui gli aventi diritto designano tra essi un unico beneficiario del suddetto riconoscimento.

3. Il subentrante può presentare domanda di ammissione al Luna Park a condizione che documenti il trasferimento dell'azienda o del ramo di azienda. Lo svolgimento dell'attività è comunque subordinato all'ottenimento in tempo utile dei documenti necessari al rilascio dell'autorizzazione per la partecipazione al Luna Park.

4. La compravendita della sola attrazione che non implichi la cessione dell'azienda o del ramo di azienda non comporta il riconoscimento in capo all'acquirente dell'anzianità di frequenza del cedente che, relativamente alla attrazione oggetto della compravendita, decade.

5. Il comodato d'uso non dà diritto a far valere l'anzianità di frequenza per l'attrazione concessa in comodato, fatti salvi i casi in cui si renda necessario la sostituzione dell'attrazione avente diritto per ragioni imputabili a esigenze di sicurezza, quiete pubblica e di impatto ambientale motivate dall'Amministrazione Comunale.

### **TITOLO III – INSTALLAZIONE SINGOLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

#### **ART. 22 – SINGOLE ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE SU AREE PUBBLICHE/USO PUBBLICO O PRIVATE IN OCCASIONE DI SAGRE, FIERE O ALTRE MANIFESTAZIONI**

In occasione di fiere, sagre o altre manifestazioni possono essere autorizzate installazioni di singole attrazioni, nel numero massimo di un totale di 4 attrazioni, fermo restando il rispetto della normativa comunale in materia di acustica.

### **ART. 23 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. L'esercente dell'attività di spettacolo viaggiante interessato deve presentare istanza in bollo all'ufficio competente almeno 45 giorni prima dell'iniziativa.
2. In caso di accoglimento della domanda, l'ufficio competente rilascia i titoli abilitativi nelle modalità stabilite al successivo art. 24.
3. Nel caso le richieste eccedano i posti disponibili, il diritto all'installazione è determinato sulla base dei seguenti criteri:
  - a) maggiore anzianità di partecipazione all'iniziativa;
  - b) ordine cronologico di presentazione della domanda.
6. Gli esercenti interessati ad allestimenti di singole attrazioni di spettacoli viaggianti su aree private ad uso pubblico dovranno allegare alla domanda l'assenso scritto del proprietario dell'area.
4. La domanda deve essere redatta sulla base della modulistica predisposta dall'ufficio SUAP e pubblicata sul sito del servizio, con la precisa indicazione dell'attrazione che si chiede di installare.
5. Alla domanda devono essere allegati i documenti indicati nella modulistica.
6. Nel caso la domanda risulti incompleta deve essere regolarizzata, a pena di inammissibilità, entro il termine comunicato dal servizio competente all'interessato.
7. Le domande che non presentano i requisiti minimi di validità di seguito indicati sono dichiarate irricevibili e non producono effetti ai fini dello svolgimento dell'attività.

Cause di irricevibilità:

- trasmissione con modalità diverse da quelle previste dalla normativa e richieste dall'ufficio competente;
- mancata identificazione del soggetto;
- mancata riconducibilità dell'attrazione al soggetto richiedente.

### **ART. 24 – MODALITA' RILASCIO TITOLI ABILITATIVI**

1. L'ufficio competente rilascia l'autorizzazione temporanea per lo svolgimento di spettacolo viaggiante ex articolo 68 e 69 del TULPS, previa presentazione e verifica dei seguenti documenti:
  - a) copia della licenza permanente rilasciata dal Comune di residenza o di domicilio fiscale, ex articoli 68 e 69 del TULPS;
  - b) numero e data di iscrizione al registro ditte della Camera di Commercio e numero di partita IVA;
  - c) copia del certificato di collaudo delle attrazioni in corso di validità a firma di un tecnico abilitato;
  - d) n. 1 marca da bollo del valore previsto dalla normativa vigente;
  - e) copia della polizza assicurativa di responsabilità civile contro danni a terzi relativa all'attrazione, con relativa quietanza in corso di validità;
2. Il titolo abilitativo di cui al comma 1 non assorbe l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico che deve essere richiesta al competente ufficio comunale.
3. La licenza temporanea di cui al comma 1 dà titolo all'installazione dell'attrazione solo in presenza di relativa autorizzazione di occupazione di suolo pubblico rilasciata dal competente ufficio comunale e dà titolo al funzionamento dell'attrazione solo ed esclusivamente in presenza della dichiarazione di corretto montaggio e installazione delle strutture.
  4. In caso che l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico sia stata rilasciata agli organizzatori della manifestazione nell'ambito della quale si è interessati ad installare l'attrazione, l'esercente lo spettacolo viaggiante deve presentare all'ufficio che rilascia la licenza temporanea l'assenso scritto da parte dell'organizzatore della manifestazione.

## **TITOLO IV – CIRCHI EQUESTRI**

### **ART. 25 – DISPOSIZIONI GENERALI**

1. I circhi equestri, così come stabilito nel Decreto Ministeriale 23/4/1969 (sezione IV) e successive modifiche, si distinguono in:

- a) **CIRCHI EQUESTRI E GINNASTICI:** sono attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di varie misure sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, nonché animali. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista;
- b) le **AREE GINNASTICHE** sono piccoli complessi a conduzione familiare muniti di una modesta attrezzatura, ma privi di tendone di copertura.

2. Lo svolgimento di attività circensi nel territorio dei Comuni della Val di Bisenzio è subordinato all'ottenimento della licenza ex art. 68 e 69 del TULPS, previo sopralluogo e parere favorevole della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, nonché previa acquisizione del parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente.

3. Non è consentito lo svolgimento dell'attività circense nell'ambito del territorio della Val di Bisenzio nei 30 giorni antecedenti il Luna Park e in concomitanza con questo.

4. Non è consentito lo svolgimento di attività circense in contemporanea nel territorio dell'Unione.

5. Fra il termine dell'attività di un circo e l'inizio dell'attività di quello successivo deve intercorrere un lasso di tempo di almeno 30 giorni, fermo restando che non verrà rilasciata più di una concessione all'anno rispettivamente per ciascun Comune facente parte dell'Unione.

### **ART. 26– AREE UTILIZZABILI PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' CIRCENSE**

1. Le aree destinate allo svolgimento dell'attività circense sono individuate per ciascun Comune dell'Unione con atto della Giunta Comunale. Tale individuazione resta in vigore fino a nuovo atto di Giunta Comunale per la revisione delle aree.

### **ART. 27 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. L'esercente dell'attività circense è tenuto a presentare al SUAP domanda di autorizzazione all'attività di spettacolo circense, in bollo, almeno 90 giorni prima del periodo richiesto.

2. La domanda dovrà contenere le indicazioni previste dalla normativa, dovrà essere redatta con la modulistica predisposta dall'ufficio competente e dovrà contenere:

- il cognome e il nome del richiedente, titolare della licenza d'esercizio;
- la precisa denominazione del complesso che si intende installare;
- la residenza o sede legale, il numero di codice fiscale o partita IVA del titolare della licenza;
- le dimensioni del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro ingombro;
- le dimensioni dell'area occupata dalle carovane abitative e dei carriaggi per i quali si richiede l'autorizzazione alla sosta;
- il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività con l'indicazione dei giorni necessari per il montaggio e lo smontaggio delle strutture e la precisazione della data di inizio e di fine delle rappresentazioni.

4. La domanda deve essere redatta sulla base della modulistica predisposta dall'ufficio SUAP e pubblicata sul sito del servizio, con la precisa indicazione dell'attrazione che si chiede di installare.

5. Alla domanda devono essere allegati i documenti indicati nella modulistica.

6. Nel caso la domanda risulti incompleta deve essere integrata o rettificata, a pena di inammissibilità, entro il termine comunicato dal servizio competente all'interessato.

7. Le domande che non presentano i requisiti minimi di validità di seguito indicati sono dichiarate irricevibili e non producono effetti ai fini dello svolgimento dell'attività.

Cause di irricevibilità:

- trasmissione con modalità diverse da quelle previste dalla normativa e richieste dall'ufficio competente;
- mancata identificazione del soggetto;
- mancata riconducibilità dell'attrazione al soggetto richiedente.

#### **ART. 28 – DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Si applica l'art. 6 del presente regolamento, determinando l'importo del deposito previsto per i circhi nella somma di 1000 euro.

#### **ART. 29 – MODALITA' RILASCIO TITOLI ABILITATIVI**

1. La domanda di concessione di area pubblica deve essere presentata al competente ufficio comunale, ai sensi dei regolamenti di occupazione del suolo pubblico dei Comuni della Val di Bisenzio. L'amministrazione comunale procede alla concessione dell'area pubblica a suo insindacabile giudizio.

2. L'ufficio SUAP rilascia la licenza temporanea per lo svolgimento di spettacolo circense ex articolo 68 e 69 del TULPS previo sopralluogo e parere favorevole della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, nonché previa acquisizione del parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente, nel caso sia prevista la presenza di animali, e a seguito di presentazione ed verifica dei seguenti documenti:

- a) copia della licenza permanente rilasciata dal Comune di residenza o di domicilio fiscale, ex articoli 68 e 69 del TULPS;
- b) numero e data di iscrizione al registro ditte della Camera di Commercio e numero di partita IVA;
- c) copia del certificato di collaudo in corso di validità a firma di un tecnico abilitato;
- d) n. 1 marca da bollo del valore previsto dalla normativa vigente;
- e) copia della polizza assicurativa di responsabilità civile contro danni a terzi relativa all'attrazione, con relativa quietanza in corso di validità;
- f) copia della dichiarazione di corretto montaggio e installazione delle strutture
- g) documentazione comprovante la disponibilità dell'area nel caso in cui l'attività si svolga su area privata.
- h) copia dell'idoneità alla detenzione di animali ed elenco degli animali autorizzati, se previsti;
- i) fotografia a colori dello chapiteaux che si intende installare;
- j) auto dichiarazione attestante il diametro dello chapiteaux, il numero dei posti a sedere ed il numero del personale impiegato nell'anno precedente e per il quale si sono versati i relativi contributi.

3. La licenza temporanea di cui al comma 2 dà titolo all'installazione del circo solo in presenza di relativa autorizzazione di occupazione di suolo pubblico rilasciata dal competente ufficio comunale.

#### **ART. 30 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DELL'AREA**

1. L'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni o molestie a persone o cose perseguibili d'ufficio o per querela di parte.

2. L'esercente è responsabile civilmente e penalmente per danni a persone e a cose correlati all'allestimento e al funzionamento del proprio spettacolo circense.

3. Ciascun esercente, in particolare, deve:

- a) Pagare la tassa o il canone e ogni altro tributo dovuti per l'occupazione di suolo pubblico;
- b) rispettare le prescrizioni indicate nella licenza di cui al comma 2 dell'art. 25 e nella concessione all'occupazione di suolo pubblico;
- c) installare esclusivamente le attrazioni autorizzate;
- d) occupare il suolo pubblico limitatamente all'area indicata sulla planimetria approvata dal competente ufficio comunale;
- e) rispettare i termini temporali e gli orari di apertura e chiusura del circo;
- f) rispettare le norme sugli allacciamenti degli impianti elettrici, idrici e fognari;
- g) rispettare le norme igienico sanitarie e tutto quanto concerne il decoro e la sicurezza;
- h) provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dalle attività di spettacolo circense, dai carriaggi e dalle carovane abitazioni, collocando i rifiuti raccolti negli appositi contenitori;
- i) tenere esposto in modo chiaro, sul fronte della cassa o in altro luogo ben visibile al pubblico, il tariffario con i prezzi, la licenza e la concessione di suolo pubblico rilasciate ;
- j) astenersi dall'affidare a terzi la gestione del circo autorizzato;
- k) utilizzare gli strumenti sonori di amplificazione in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica e alle attività circostanti, fatto comunque salvo quanto previsto in materia dalla specifica normativa e dagli atti di regolamentazione comunale;
- l) aver provveduto al deposito cauzionale di cui agli art. 6 e 28 del presente regolamento.

#### **ART. 31 – TUTELA DEGLI ANIMALI**

1. L'attività circense deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni della L.R. Toscana n. 59 del 20 ottobre 2009 "Norme per la tutela degli animali" , nonché delle eventuali prescrizioni indicate nel parere rilasciato dal Servizio Veterinario della competente Azienda USL.
2. E' fatto salvo il rispetto delle ordinanze sindacali in materia di divieto di utilizzo degli animali per fini ludici ed espositivi.

#### **ART. 32 – ABITAZIONI MOBILI E MEZZI DI TRASPORTO**

1. Le aree destinate allo stazionamento delle abitazioni mobili e dei mezzi di trasporto, in occasione dei circhi equestri, sono stabiliti con Delibera di Giunta Comunale.
2. Sono inoltre stabilite con Delibera di Giunta Comunale le modalità relative all'ingresso e allo stazionamento delle abitazioni mobili e dei carriaggi nelle aree di cui al precedente comma, nonché il termine ultimo di sosta decorrente dallo smontaggio del circo.

### **TITOLO V – SANZIONI AMMINISTRATIVE E RELATIVO AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### **ART. 33 – SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PRINCIPALI**

1. L'esercente titolare delle licenze e delle concessioni è tenuto al rispetto del presente regolamento.
2. La Polizia Municipale, il personale USL e gli altri organi di Polizia rispettivamente per quanto di propria competenza vigilano sul corretto svolgimento della manifestazione.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni del presente Regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui alla L. 689/1981 e s.m.i. E alla Legge Regione Toscana 81/2000 e s.m.i.

4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal TULPS e fatte salve le sanzioni a carattere penale, sono sanzionate dal presente Regolamento le seguenti violazioni, per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta entro trenta giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale:
- a) occupazione non corretta degli spazi concessi nell'area di parcheggio mezzi e caravan ovvero occupazione degli spazi esterni: sanzione da € 100,00 a € 500;
  - b) difformità tra misure dichiarate dell'attrazione e quelle effettivamente riscontrabili ad installazione avvenuta, ovvero installazione dell'attrazione totalmente o parzialmente al di fuori degli spazi concessi: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e, ove possibile, ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
  - c) modifiche e/o trasformazioni dell'attrazione autorizzata che determinino una variazione di tipologia della stessa- sostituzione non autorizzata dell'attrazione: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
  - d) inosservanza dell'orario obbligatorio di esercizio: sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00
  - e) mancato versamento dei diritti d'istruttoria e della cauzione: rigetto della domanda
  - f) mancato rispetto dei tempi di permanenza: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00
  - g) mancato rispetto dei tempi di montaggio/smontaggio: sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00
- Per ogni altra violazione non sanzionata specificatamente dal presente articolo: sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.
5. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della L. n. 689 del 24/11/1981 è l'ufficio SUAP.

#### **ART. 34 – SANZIONE ACCESSORIA**

1. La partecipazione al Luna Park di cui al Titolo II del presente regolamento è sospesa nei seguenti casi:

a) per reiterazione e inosservanza delle prescrizioni date dalle autorità di vigilanza e finalizzate al rispetto degli obblighi del concessionario previsti dal presente regolamento e al ripristino delle condizioni per il regolare svolgimento del Luna Park. La sospensione dalla manifestazione è pari a 1 anno e deve essere scontata nelle edizioni successive. La sospensione non prevede la perdita dell'anzianità maturata.

b) per morosità del pagamento delle tasse, canoni, tariffe e rimborsi comunali dovuti dal concessionario in dipendenza delle concessioni. La sospensione dalla manifestazione è pari a 2 anni e deve essere scontata nelle edizioni successive. La sospensione in questo caso comporta la perdita dell'anzianità maturata.

### **TITOLO VI –DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 35 – NORME FINALI E DI RINVIO**

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a decorrere dall'edizione del Luna Park dell'anno 2018.

2. Eventuali deroghe al presente regolamento potranno essere disposte dal Sindaco soltanto per gravi e comprovati motivi di interesse o di ordine pubblico.

3. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle altre disposizioni di legge e di regolamenti applicabili in materia.
5. All'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati i precedenti regolamenti comunali che disciplinano Luna Park e spettacolo viaggiante.
6. E' altresì abrogata ogni altra norma contenuta in provvedimenti e ordinanze comunali precedenti all'emanazione del presente regolamento che sia in contrasto con esso.
7. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di approvazione diventa esecutiva.

# INDICE

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 – SFERA DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	pag. 2
ART. 2 – DEFINIZIONI.....	pag. 2

## **TITOLO II – LUNA PARK**

ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DELL'AREA PER LO SVOLGIMENTO DEL LUNA PARK.....	pag. 2
ART. 4 – PERIODO DI SVOLGIMENTO E ORGANICO.....	pag. 2
ART. 5 – REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE AI SINGOLI ESERCENTI e PER IL MONTAGGIO E IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTRAZIONI NELL'AMBITO DEL LUNA PARK.....	pag. 3
ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE.....	pag. 4
ART. 7 – ATTRAZIONI COSTITUENTI NOVITA'.....	pag. 4
ART. 8 – ANZIANITA' DI FREQUENZA.....	pag. 4
ART. 9 – FREQUENTATORI ABITUALI .....	pag. 5
ART. 10 – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER L'INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE NELL'AMBITO DEL LUNA PARK.....	pag. 5
ART. 11 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.....	pag. 6
ART. 12 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	pag. 6
ART. 13 – RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA.....	pag. 6
ART. 14 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL LUNA PARK.....	pag. 6
ART. 15 – OBBLIGHI DELL'ASSEGnatARIO E MODALITA' DI CONDUZIONE DELLE ATTRAZIONI.....	pag. 7
ART. 16 – ACCESSO AL LUNA PARK.....	pag. 7
ART. 17 – ABITAZIONI MOBILI E MEZZI DI TRASPORTO.....	pag. 8
ART. 18 – CONVERSIONE.....	pag. 8
ART. 19 – ASSENZE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE.....	pag. 8
ART. 20 – ASPETTATIVA.....	pag. 9
ART. 21 – SUBINGRESSO, COMPRAVENDITA, COMODATO D'USO.....	pag. 9

## **TITOLO III – INSTALLAZIONE SINGOLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

ART. 22 – SINGOLE ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE SU AREE PUBBLICHE/USO PUBBLICO O PRIVATE IN OCCASIONE DI SAGRE, FIERE O ALTRE MANIFESTAZIONI.....	pag. 9
ART. 23 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	pag. 10
ART. 24 – MODALITA' RILASCIO TITOLI ABILITATIVI.....	pag. 10

## **TITOLO IV – CIRCHI EQUESTRI**

ART. 25 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	pag. 11
ART. 26– AREE UTILIZZABILI PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' CIRCENSE.....	pag. 11
ART. 27 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	pag. 11
ART. 28 – DEPOSITO CAUZIONALE.....	pag. 12
ART. 29 – MODALITA' RILASCIO TITOLI ABILITATIVI.....	pag. 12
ART. 30 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DELL'AREA.....	pag. 12
ART. 31 – TUTELA DEGLI ANIMALI.....	pag. 13
ART. 32 – ABITAZIONI MOBILI E MEZZI DI TRASPORTO.....	pag. 13

## **TITOLO V – SANZIONI AMMINISTRATIVE E RELATIVO AMBITO DI APPLICAZIONE**

ART. 33 – SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PRINCIPALI.....	pag. 13
--	---------



ART. 34 – SANZIONE ACCESSORIA.....pag. 14

**TITOLO VI –DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 35 – NORME FINALI E DI RINVIO.....pag. 14

**I N D I C E** .....pag. 16